

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 692)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 10^a Commissione permanente (Trasporti, poste e telecomunicazioni, marina mercantile) della Camera dei deputati nella seduta del 22 luglio 1959
(V. Stampato n. 669)*

**d'iniziativa dei deputati SCARASCIA, AMODIO, MERENDA, SINESIO, RUSSO SPENA
Raffaello, SIMONACCI, TROISI, MINASI e CHIATANTE**

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 27 LUGLIO 1959

**Norme per facilitare l'erogazione del credito a favore della pesca costiera
attraverso la Fondazione Assistenza e Rifornimento Pesca (F. A. R. P.)**

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Il credito peschereccio, di cui all'articolo 5, secondo comma, della legge 13 marzo 1958, n. 281, potrà essere esercitato dalla F.A.R.P. a favore dei pescatori della pesca costiera e a favore delle cooperative di pescatori della pesca costiera.

I crediti di cui al precedente comma non potranno superare l'importo di lire 500.000 e l'ammortamento delle relative operazioni sarà compiuto entro il termine massimo di cinque anni.

I suddetti crediti saranno concessi esclusivamente con garanzie personali.